



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 91/2022 R.G. promossa

da

[REDACTED]

ATTORE

contro

[REDACTED]

CONVENUTO

OGGETTO: “Responsabilità professionale – Pagamento compenso”.

Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via principale per la difesa penale - accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. [REDACTED] x artt. 1176 co. 2, 1218 e 2236 c.c., per tutti i motivi ed i profili di cui in narrativa; - accertare e dichiarare la sussistenza del nesso causale tra la condotta professionale negligente ed omissiva dell'avv. [REDACTED] ed i danni subiti dal signor [REDACTED] nei termini di cui in narrativa; - accertare e dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo dal signor [REDACTED] all'avv. [REDACTED] In via sempre principale per la difesa civile/amministrativa - accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. [REDACTED] x artt. 1176 co. 2, 1218 e 2236 c.c., per tutti i motivi ed i profili di cui in narrativa; - accertare e dichiarare la sussistenza del nesso causale tra la condotta professionale negligente ed omissiva dell'avv. [REDACTED] ed i danni subiti dal signor [REDACTED] nei termini di cui in narrativa; - accertare e dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo dal signor [REDACTED] all'avv. [REDACTED] In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa”.

Conclusioni per parte convenuta: *"Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, respingere l'azione e le domande avversarie siccome inammissibili, improponibili, infondate, non provate o come meglio, con ogni conseguente pronuncia del caso e di legge. Riservata ogni azione, domanda e ragione in separato giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario 15% come per legge."*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

ha evocato in giudizio [REDACTED], avvocato del Foro locale, rassegnando le conclusioni sopra trascritte e allegando ai fini del loro accoglimento le seguenti circostanze: che in data 10.09.2016 era deceduta [REDACTED] per mano dello stesso *Pt_1*, arrestato nella notte del 11.09.2016; di avere assunto la veste di imputato per il delitto di omicidio aggravato dell'ex convivente [REDACTED] ai sensi degli artt. 577 n. 2 e 3 e 61 n. 5 c.p., e nominato per la propria difesa l'Avv. [REDACTED] di essere stato dichiarato colpevole e condannato alla pena di anni trenta di reclusione all'esito di giudizio abbreviato innanzi al Gup del Tribunale di Parma (sentenza n. 454/2017 depositata il 9.12.2017), decisione appellata da [REDACTED], confermata dalla Corte di Assise di Appello di Bologna il 17.12.2018; di avere dato incarico all'Avv. [REDACTED] di depositare ricorso in Cassazione avverso la sentenza di appello, adempimento effettuato dal legale l'ultimo giorno utile con la modalità – reputata alquanto singolare dall'esponente – della spedizione tramite raccomandata a/r; di avere successivamente appurato che il ricorso per cassazione era stato sottoscritto da altro legale, tale avvocato Francesco [REDACTED] che in data 2.03.2019, vista la perdurante assenza di contatti con l'Avv. [REDACTED] aveva provveduto tramite l'Ufficio Matricola della Casa di Reclusione di Parma a nominare altro legale, Avv. Claudia [REDACTED] che aveva preso contatti sia con l'Avv. [REDACTED] che con l'Avv. [REDACTED] il quale ultimo si dichiarava estraneo alla vicenda, a lui del tutto ignota; che aveva quindi presentato un esposto contro l'Avv. [REDACTED] all'Ordine degli Avvocati di Parma il 11.04.2019, preceduto da proposizione di denuncia-querela alla Procura della Repubblica di Parma, con avvio di procedimento penale a carico del professionista per il reato di patrocinio infedele, esitato in sentenza di patteggiamento della pena di mesi sei di reclusione e 260,00 Euro di multa, sospese ex art. 163 c.p.; di avere ottenuto la rimessione in termini dalla Corte di Cassazione ai fini della proposizione di nuovo ricorso, poi dichiarato inammissibile. [REDACTED] ha addebitato all'avvocato [REDACTED] gravi e innumerevoli negligenze e omissioni, riservandosi di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni sofferti, e in questa sede – onde vedere accertato il proprio diritto a non corrispondere alcun compenso al professionista convenuto - ha valorizzato anche la mancata richiesta da parte del difensore di perizia psichiatrica per contrastare le sfavorevoli ricostruzione del fatto omicidario e conclusioni del consulente tecnico nominato dal PM, l'omessa richiesta di CTU su personal computer e tablet, l'errata scelta del rito abbreviato, con riflessi negativi sull'esito del processo penale. L'attore ha, da ultimo, imputato ad [REDACTED] la responsabilità per mancata assistenza nel procedimento volto al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione anno 2016, oggetto di altro, specifico incarico dato al legale.

Il convenuto ha resistito alle domande avversarie, reputate prive di fondamento e addirittura temerarie, ricostruendo l'intera vicenda che aveva coinvolto l'ex assistito e dettagliando le

numerose attività di assistenza e difesa espletate nel suo interesse, tra cui anche la nomina di consulente medico psichiatra per valutare l'imputabilità di [REDACTED] nel contraddittorio tecnico con il perito nominato dal PM, e di un consulente medico-legale; le scelte processuali erano state ponderate e concordate con il cliente, ivi compresa quella del rito alternativo al dibattimento al fine di conseguire la prevista riduzione di pena, dovendosi tenere in debito conto che all'attore era contestato l'omicidio pluriaggravato, punito con l'ergastolo, e che questi aveva confessato il delitto al PM ancor prima della nomina del difensore di fiducia. Quest'ultimo aveva diligentemente e costantemente affiancato il cliente nei primi due gradi di giudizio e, non essendo iscritto all'albo degli avvocati cassazionisti, all'approssimarsi del termine di scadenza del deposito del ricorso, preso dall'ansia, in modo maldestro e poco lucido aveva trasmesso alla Corte di Cassazione in data 31.12.2018 una procura e un ricorso da lui redatti e portanti firma apocrifa dell'Avv. [REDACTED] la scelta della trasmissione con raccomandata a.r. era parsa, a detta del legale convenuto, l'unico modo per evitare la relativa decadenza: la Suprema Corte aveva fissato la discussione del ricorso al giorno 9.07.2019 e il subentro nella posizione difensiva da parte dell'Avv. Claudia [REDACTED] non aveva scontato alcun pregiudizio per l'operato del precedente legale. Quanto alla pratica Naspi, il convenuto ha negato di avere ricevuto l'incarico di curarla dalla controparte.

[REDACTED] ha dunque essenzialmente sostenuto l'assenza di un proprio inadempimento all'incarico professionale assunto verso *Pt_1* e di un danno sofferto da quest'ultimo, con conseguente diritto di chiedere ed ottenere il compenso dovutogli per le attività compiute.

La controversia è stata istruita con documenti e prova testimoniale: è stato ascoltato [REDACTED]

[REDACTED], più volte intimato, non comparso e del quale si è disposto l'accompagnamento coattivo in udienza. Da ultimo, una volta ritenuta inaccoglibile da questo Giudice la richiesta di esibizione documentale formulata dall'attore per i motivi indicati nell'ordinanza del 16.01.2024, le parti hanno precisato le loro conclusioni all'udienza del 19.06.2025 e la causa è stata posta in decisione.

Il conferimento del mandato difensivo in sede penale da parte di [REDACTED] ad [REDACTED] non è controverso, né lo è la durata dell'incarico fino alla revoca di inizio marzo 2019, con il subentro dell'Avv. Claudia [REDACTED]

Se ne rinviene conferma documentale, non oggetto di contestazione, nella comunicazione del 06.03.2019 con cui l'Avv. [REDACTED] rendeva nota a [REDACTED] la data dell'udienza innanzi alla Prima Sezione della Corte di Cassazione e prendeva atto della volontà dell'assistito di essere difeso in via esclusiva dall'Avv. [REDACTED] (doc. n. 6 parte attrice).

Rispetto all'attività svolta dal professionista qui convenuto, la prima censura di [REDACTED] concerne l'impugnazione per cassazione della sentenza di appello confermativa di quella di primo grado.

Ebbene, nonostante l'Avv. [REDACTED] bbia ammesso nella comparsa di costituzione e risposta, il contegno illecito attuato al momento della redazione, firma (falsa) e trasmissione del ricorso per cassazione a nome di altro professionista abilitato, Avv. F. [REDACTED] estraneo a [REDACTED] non vi è prova che tale illecito abbia determinato o concorso a determinare la conclusione del giudizio di legittimità in senso sfavorevole al ricorrente.

E' opportuno, prima passare ad esaminare le specificità del caso in esame, porre alcuni punti fermi corrispondenti ai principi di diritto espressi più volte dalla Suprema Corte in materia di responsabilità professionale e, in primo luogo, quello secondo cui le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo (v., da ultimo, Cass. civ. ord. n. 28406/2025). Pertanto ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità di svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 secondo comma cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (cfr. Cass. civ. n. 18612/2013).

Una volta accertata la condotta colposa del professionista e, dunque, l'errore in cui lo stesso sia incorso in relazione ai citati criteri di diligenza, per affermarsi la responsabilità dell'avvocato è, altresì, necessario verificare sotto il profilo del nesso causale che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo e, dunque, se, sostituendo la condotta negligente al comportamento dovuto, il danno, secondo criteri probabilistici, non si sarebbe verificato e il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta commissiva od omissiva del legale e il risultato derivatone (cfr. Cass. civ. n. 12038/2017; n. 1984/2016; n. 17016/2015; n. 2638/2013; n. 6967/2006).

La Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che tale giudizio va compiuto secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", a differenza che nel processo penale, ove vige la prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. n. 25112/2017; n. 22225/2014; 23933/2013; S.U. n. 576/2008).

Pertanto, in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, quando si tratta di attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta (cd.giudizio controfattuale: v. Cass. civ. n.1169/2020 e Cass. civ. n. 25112/2017).

In altri termini, l'obbligo risarcitorio di colui che esercita la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento della prestazione. Un conto è l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, un altro è il danno derivante da eventuali sue omissioni, il quale si può ritenere sussistere solo allorché, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (v. Cass. civ. n. 10320 del 2018).

Ne consegue che, in difetto di una simile prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone, non matura alcun danno risarcibile e al professionista va riconosciuto il diritto a percepire il compenso per l'attività eseguita.

Ciò posto, e così tornando alla prima censura imputata all'Avv. [REDACTED] da [REDACTED] per la condotta illecita tenuta in occasione della redazione, firma, trasmissione del ricorso per cassazione della sentenza di secondo grado, occorre intanto evidenziare che a seguito della trasmissione del ricorso – sia pure falsificato – l'udienza di discussione veniva fissata dalla

Suprema Corte nel luglio 2019 e, una volta presentata istanza di rimessione in termini dell'Avv. [REDACTED] poiché emersa nel frattempo pienamente la condotta censurabile del precedente legale, al nuovo avvocato era riconosciuta, con ordinanza del 9.07.2019 qui prodotta, la facoltà di ripresentare il ricorso.

Dall'istanza di rimessione avanzata ai sensi dell'art. 175 c.p.p. dell'Avv. [REDACTED] si evince anche che l'Avv. [REDACTED] a ciò richiesto dalla collega subentrante, consegnava senza indugio copia del fascicolo [REDACTED] contenente atti e documenti, in data 8 marzo 2019, così adempiendo al dovere dell'art. 33 del Codice deontologico forense. Tale fascicolo era privo soltanto del ricorso per cassazione e i tentativi dell'Avv. [REDACTED] di recuperarlo facevano emergere i gravi fatti sopra menzionati a carico dell'Avv. [REDACTED] per i quali l'attore presentava la denuncia querela che conduceva alla già menzionata sentenza di patteggiamento n. 85/2020 (doc. 12 attoreo).

Con la restituzione in termini e disponibilità del fascicolo personale ottenuta dal legale revocato,

[REDACTED] aveva modo di difendersi nel giudizio di legittimità, definito con la sentenza n. 12812 del 2020, nella quale non è fatto alcun cenno a lacune documentali o difensive addebitate all'Avv. [REDACTED] l'inammissibilità dell'iniziativa del condannato risulta infatti affermata perché inesistente la contraddizione, sostenuta dal ricorrente, in punto di premeditazione condizionata dell'omicidio, secondo la tesi accolta dalla Corte di Assise di Appello di Bologna. Viente altresì valorizzata dalla Suprema Corte di Cassazione, rispetto alla censura della difesa [REDACTED] in ordine al mancato rilievo di elementi estrinseci e sintomatici, l'individuazione nella sentenza di appello di una "pletora di elementi estrinseci e sintomatici", quali la già manifestata volontà omicidiaria, e dopo il delitto, l'avere confidato di sapere già che "sarebbe finita così"; e ancora, l'avere ricercato l'occasione propizia dell'incontro a casa, anziché in luogo pubblico come preferito dalla donna, l'essersi preparato al delitto con l'assunzione di un mix di medicinali, stupefacenti e alcool, l'avere approfondito via internet le tematiche riguardanti le conseguenze possibili del suo gesto e le modalità dell'azione. Da ultimo, viene sostenuta dalla sentenza della Corte l'infondatezza del motivo di ricorso [REDACTED] afferente alla riconosciuta aggravante della minorata difesa, sul presupposto evidente che l'incontro tra l'omicida e la vittima, se avvenuto in luogo pubblico, avrebbe reso impossibile il delitto con le modalità programmate e permesso a [REDACTED] di tentare la fuga o reagire, con maggiori possibilità di porsi in salvo.

E' palese che le ragioni di inammissibilità del ricorso non abbiano alcuna relazione con le condotte illecite di [REDACTED] rivolte all'atto introduttivo del giudizio di legittimità (ricorso e procura alle liti).

Quanto alle ulteriori condotte asseritamente inosservanti del difensore di fiducia qui convenuto, ossia la mancata richiesta da parte di questi di perizia psichiatrica per contrastare le sfavorevoli ricostruzione del fatto omicidiario e le conclusioni del consulente tecnico nominato dal PM, l'omessa richiesta di CTU su personal computer e tablet, l'errata scelta del rito abbreviato, con riflessi negativi sull'esito del processo penale, se ne deve affermare l'infondatezza, poiché in parte smentite dalle prove documentali e testimoniale raccolte, in parte inidonee sostenere l'imprescindibile vaglio da compiere secondo la regola citata della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non".

La nomina dei consulenti di parte, medico psichiatra e medico legale è stata documentata dal convenuto (atti di nomina al doc. 1 e 2) e la sentenza di condanna di primo grado emessa dal

Gup del Tribunale di Parma il 9.12.2017 ricostruisce in modo dettagliato gli esiti dell'esame autoptico eseguito dalla dott.sa [REDACTED] sulla vittima, il contenuto degli apparecchi elettronici in uso all'odierno attore e le ricerche da questi effettuate in rete pochi giorni prima del delitto sul reato di omicidio, sul carcere di Parma, su delitto passionale e d'onore, risultanze chiare e oggettive, che davvero non erano scalfibili o controvertibili a cura di incaricati di parte. Delle risultanze della perizia psichiatrica viene compiuto un accurato esame in sentenza da pag. 12 in poi, per giungere ad affermare la piena capacità di [REDACTED] di intendere e volere al momento dell'omicidio. Il vaglio giudiziale, peraltro, non è limitato alle premesse, accertamenti e conclusioni rassegnate dal C.T. nominato dalla Procura della Repubblica di Parma, prof. [REDACTED]

[REDACTED] in termini di categorica esclusione di disturbi del corso e del contenuto capaci di indurre nel [REDACTED] fratture sul piano della capacità di esaminare correttamente la realtà, bensì esteso proprio alle considerazioni del consulente della difesa prof. [REDACTED] e sua relazione acquisita agli atti del processo penale: le considerazioni del prof. [REDACTED] sono ritenute non aderenti alla realtà fattuale accertata e comunque incapaci di incidere sull'imputabilità di [REDACTED] all'epoca del fatto, tema affrontato dal consulente di parte in termini di sostanziale assonanza con quello del P.M., si legge in sentenza.

Lo stesso prof. [REDACTED] udito in qualità di testimone all'udienza del 16.01.2024, dopo avere confermato l'incarico ricevuto dall'Avv. [REDACTED] quale difensore di fiducia di [REDACTED] ha dichiarato testualmente quanto segue e si riporta, come da verbale della prova orale:

"Cap 20 Per redigere il parere avevo avuto contatti con Pt_1, un colloquio in carcere, e con alcuni familiari, mi pare la madre di [REDACTED]. Ho effettuato la valutazione sulla base di un'intervista psichiatrica strutturale che si basa sull'esame descrittivo del paziente, sulle capacità manifestate dal paziente di interagire nella visita psichiatrica e sulle conoscenze biografiche. Analoga modalità ha osservato il dott. Per_3 nel corso dell'incarico peritale avuto dalla Procura. Avevo senz'altro relazionato, concludendo che escludevo l'infermità di mente di [REDACTED] e che ritenevo che ci fosse qualcosa di patologico, ma il mio parere rendeva difficilmente sostenibile la semi-infermità di mente.

Sui capitoli della memoria istruttoria di parte convenuta:

Cap. 1 Ricordo di avere avuto colloqui in carcere con [REDACTED], uno da solo e uno presente anche il dott. [REDACTED] per i lavori peritali. La prima volta andai da solo dopo o la richiesta di parere dell'Avv. [REDACTED] la seconda come perito di parte Colla nelle operazioni peritali disposte dalla Procura con il perito dott. [REDACTED]

Cap 2 Non ho fatto affermazioni contrarie a quelle del dott. [REDACTED] che sosteneva la piena capacità di intendere e volere di [REDACTED] al momento dell'omicidio. Ricordo di avere senz'altro escluso la totale infermità di mente di [REDACTED]

Cap 3 Previo esame del doc. 27 di parte attrice risponde: Confermo intanto di avere redatto i commenti scritti che mi vengono mostrati e, riguardandoli, in effetti riscontro di avere concluso in senso divergente dal dott. [REDACTED] affermando la presenza di patologie. Rispetto ad [REDACTED] avevo valorizzato un profilo di rischio peggiorativo correlato alla condizione detentiva di [REDACTED], in termini di atti autolesivi".

Alla luce delle risultanze sopra esposte, nonché di quelle emerse nel processo penale considerate, non sono ravvisabili i presupposti per riconoscere l'inadempimento del professionista avvocato per le attività difensive compiute nel procedimento penale (rispetto al quale occorre valorizzare che la piena confessione dell'omicidio è intervenuta immediatamente davanti al PM e al Gip nel corso dell'udienza di convalida del fermo: v. pag. 8 sentenza

Tribunale Parma), né nel processo penale di primo grado, né in quello di gravame: confermativa della condanna la sentenza di appello, in totale condivisione delle argomentazioni e solide emergenze probatorie, utilizzate dal giudice di prime cure.

La scelta, allora possibile, di accedere al rito abbreviato ha permesso a [REDACTED] conseguire la prevista riduzione pena di un terzo, con condanna ad anni trenta di reclusione, per un delitto punito con l'ergastolo, e di elidere il rischio di una condanna a pena perpetua all'esito di istruttoria dibattimentale.

Il giudizio controfattuale ex ante non rivela dunque profili di inadeguatezza e/o irragionevolezza delle attività espletate e della strategia difensiva portata avanti dall'Avv. [REDACTED]

[REDACTED] né permette di approdare a soluzioni migliorative per [REDACTED] se sostituite tali attività e strategia con condotte alternative.

L'attore ha, da ultimo, imputato ad [REDACTED] la responsabilità per mancata assistenza nel procedimento volto al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione anno 2016.

Il convenuto ha negato di avere ricevuto tale incarico, affidato da [REDACTED] all'associazione sindacale di categoria che presentò la domanda e alla quale risulta che l'INPS richiese la documentazione sottostante, come da doc. 3 prodotto.

Del conferimento di tale incarico di assistenza al professionista non vi è prova e la prospettazione difensiva del convenuto che indica altro incaricato non è sguarnita di riscontro. Si reputa comunque assorbente ai fini del rigetto della richiesta di [REDACTED], la mancata dimostrazione da parte di questi della titolarità dei requisiti di legge per ottenere l'indennità.

Conclusivamente, le domande di [REDACTED] meritano rigetto.

La peculiarità della vicenda esaminata, in particolare le circostanze dedotte dall'attore riguardanti il giudizio di legittimità, nei termini accertati e riconosciuti dalla stessa Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 30724/2019 di restituzione in termini – che ha dato rilievo anche allo stato di detenzione di [REDACTED] quale ostacolo al controllo delle attività del difensore, unito alla presentazione tardiva di ricorso a firma apocrifa da parte dell'Avv. [REDACTED]

- integrano gravi violazioni del professionista e falsa rappresentazione del proprio operato all'assistito; esse hanno irrimediabilmente minato il rapporto fiduciario alla base del mandato difensivo costringendo l'attore a nominare un nuovo difensore e appaiono in questa sede validi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- rigetta le domande proposte da [REDACTED] a spese interamente compensate tra le parti.

Parma, 12 gennaio 2026

Il Giudice
Cristina Ferrari